

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo base adottato)</i>	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	57
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici C. 4829 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	36
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore, che è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha predisposto un testo unificato delle proposte in esame (*vedi allegato 1*), del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame. Chiarisce che il testo predisposto dal relatore, oltre a riprodurre l'articolo 1 delle due proposte di legge in titolo, che, con identico testo, rivedono in senso più restrittivo il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni per le liste elettorali, prevede una nuova definizione dei termini per gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, in particolare distinguendo il termine per la presentazione delle liste elettorali dal termine per il deposito delle connesse sottoscrizioni. Più precisamente, sono stati anticipati di alcuni giorni i termini per la presentazione del simbolo e delle liste elettorali, in modo che il termine per il deposito delle sottoscrizioni rimanga immutato, così da garantire al Governo i tempi per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento della consultazione elettorale.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) prende atto che la proposta di testo base del relatore tiene conto dei suggerimenti da lui formulati nella precedente seduta e si riserva di valutare il testo più approfonditamente in vista della presentazione di eventuali emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, propone l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge in titolo predisposto dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nell'am-

bito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 di martedì prossimo, 13 dicembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Mario Catania.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 2*).

Il ministro Mario CATANIA esprime apprezzamento per la proposta di parere favorevole del presidente sullo schema in esame e valuta favorevolmente i rilievi deliberati dalla Commissione agricoltura, dichiarando che il Governo recepirà le indicazioni in esso contenute.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che, entro il 31

marzo 2012, i ministeri operino una ulteriore revisione degli assetti organizzativi, riducendo il personale dirigenziale del 10 per cento e riducendo della stessa misura le dotazioni organiche del personale non dirigente. Ne consegue che la riorganizzazione operata con lo schema di decreto all'esame della Commissione è destinata ad essere ridefinita tra breve per ottemperare all'obbligo di cui al decreto-legge citato.

Il ministro Mario CATANIA, dopo aver evidenziato che l'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 non riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, bensì quelli di livello non generale, oltre che il personale non dirigente, annuncia che alla predetta ristrutturazione il Governo intenderebbe porre mano – considerato l'orientamento favorevole della Commissione agricoltura al riguardo – nell'ambito della stessa riorganizzazione che è oggetto dello schema di decreto in esame. Fa presente, d'altra parte, che, poiché l'ulteriore revisione degli assetti organizzativi non riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale, la modifica dello schema in esame non comporterà conseguenze a livello di organizzazione delle Direzioni generali.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) prende atto che il Governo è intenzionato ad operare le ulteriori riduzioni previste dal decreto legge n. 138 del 2011 nell'ambito di questa stessa riorganizzazione, sulla base di un rilievo in tal senso della Commissione agricoltura. Chiede che cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda un altro rilievo della Commissione, quello che chiede la salvaguardia dell'operatività del Consiglio nazionale dell'agricoltura.

Il ministro Mario CATANIA risponde che il Governo si riserva di decidere in relazione a questo punto dopo aver valutato fino in fondo le implicazioni della misura. Rileva infatti che non è possibile costituire per il vertice dell'organismo un ufficio dirigenziale di livello generale in

quanto non sono più disponibili posizioni di questo tipo; d'altra parte l'attribuzione dell'incarico a un dirigente di livello non generale comporterebbe un declassamento dell'istituto, che forse non è desiderabile.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che lo schema di decreto in esame non si limita a una riorganizzazione interna, ma modifica le competenze del Ministero. Chiede quindi al ministro di chiarire in che modo la riorganizzazione incide sui rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli altri ministeri, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del Corpo delle Capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato, che fanno capo anche ad altri ministeri.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che prima di adottare il decreto di riorganizzazione in esame il Governo debba procedere a quella analisi della spesa delle amministrazioni pubbliche centrali che il presidente del Consiglio dei ministri ha preannunciato di voler fare per individuare costi *standard* da utilizzare come parametri di riferimento.

Nel merito, poi, osserva che gli uffici di diretta collaborazione del ministro non dovrebbero duplicare strutture ministeriali: i rapporti con la Conferenza Stato-regioni sono una funzione istituzionale del ministero e non si vede quindi perché prevedere anche un Ufficio per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro.

Rilevato poi che lo schema in esame dispone la soppressione di organismi collaterali al Ministero e il trasferimento del relativo personale nella pianta organica del Ministero, chiede se, nel complesso, l'operazione abbia determinato una riduzione di organico, come prescritto dalla norma, oltre che una razionalizzazione delle strutture.

Esprime poi il dubbio che la costituzione, presso il Ministero, di un Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici rappresenti una duplicazione di ap-

parati contraria alla logica di razionalizzazione che deve ispirare questi interventi di riorganizzazione, atteso che un organismo con le stesse competenze opera anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ministro Mario CATANIA risponde al deputato Tassone che le competenze dei ministeri non sono in alcun modo modificate, né avrebbero potuto esserlo, dalla proposta di riorganizzazione in esame; né viene modificato il rapporto istituzionale previsto dalle leggi di riferimento tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Corpo delle Capitanerie di porto, da una parte, e il Corpo forestale dello Stato, dall'altra. Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo delle Capitanerie di porto, esso continua a far capo funzionalmente al Ministero, mediante una struttura apposita, solo per quanto attiene al controllo della pesca.

Rispondendo quindi alla deputata Lanzillotta chiarisce che il presidente del Consiglio dei ministri ha in effetti manifestato l'intenzione di avviare una riflessione per l'adozione di criteri nuovi e uniformi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e, in generale, del sistema pubblico nazionale. Si tratta però al momento solo di una linea programmatica, cui dovranno seguire concrete proposte da discutere nell'ambito del Consiglio dei ministri. Non è pertanto opportuno, a suo avviso, rinviare l'adozione del provvedimento in esame — che tra l'altro è un atto dovuto in base alla legge, dal quale derivano effetti di risparmio — in attesa che questo orientamento del Governo si concretizzi.

Per quanto riguarda invece l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni, ritiene, anche in base alla sua pluriennale esperienza, che la presenza, nel Ministero, di un ufficio unico per i rapporti con la Conferenza Stato-regioni sia quanto mai opportuna, per evitare la confusione che inevitabilmente nascerebbe se ciascun Dipartimento curasse i rapporti istituzionali con la Conferenza in modo autonomo.

Quanto alla soppressione di organismi cui ha fatto cenno la deputata Lanzillotta, fa presente che l'unico ente soppresso è il Consiglio nazionale dell'agricoltura e che la sua soppressione produce oggettivamente una riduzione di spesa, pur modesta. Per quanto riguarda il personale, la riduzione di organico complessiva del Ministero è conforme alle indicazioni della norma di legge.

Quanto infine al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, osserva che il Ministero ha competenza su alcune specifiche, seppur modeste dinamiche di spesa, che in parte fanno capo tra l'altro a una società interamente partecipata dal Ministero stesso, per cui è sua convinzione che il mantenimento del Nucleo di valutazione sia giustificato e opportuno.

Ciò premesso, assicura la disponibilità del Governo a riflettere su qualsiasi indicazione la Commissione intenderà formulare in sede di espressione del parere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che i chiarimenti resi dal ministro siano poco convincenti. A suo avviso, l'esistenza di un Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ingiustificata, nel momento in cui è dovere delle pubbliche amministrazioni evitare con il massimo rigore ogni struttura inutile e costosa. Ritiene che sullo schema in esame come anche sullo schema di cui all'atto n. 408 sarebbe opportuno acquisire anche l'avviso del Ministro della funzione pubblica.

Raffaele VOLPI (LNP) annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulle proposte di parere relative allo schema in esame come anche allo schema di cui all'atto n. 408. Chiarisce che tale astensione rappresenta una apertura di credito nei confronti di un Governo che si è insediato da poco e che deve anche avere il tempo di realizzare il proprio programma.

Il ministro Mario CATANIA, nel ringraziare il deputato Volpi, dichiara che il

Governo considera urgente l'approvazione degli schemi di decreto di cui agli atti n. 407 e n. 408, che costituiscono del resto adempimento obblighi di legge, ma è d'altra parte disponibile ad affrontare in un secondo momento in Parlamento un confronto sull'organizzazione della pubblica amministrazione nel settore dell'agricoltura.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, conferma la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 3*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si richiama alle considerazioni da lei svolte nel corso dell'esame dello schema di decreto di cui all'atto n. 407.

Il ministro Mario CATANIA si richiama agli interventi da lui svolti nel corso dell'esame dello schema di decreto di cui all'atto n. 407.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si compone di 49 articoli, organizzati in 3 titoli. Il titolo I – Sviluppo ed equità (articoli da 1 a 6) reca disposizioni volte a rilanciare lo sviluppo economico del Paese. Tra l'altro si introduce un aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Si rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro.

Si introducono agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Si porta a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia e si prorogano fino al 31 dicembre 2012 le detrazioni del 55 per cento per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Vengono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica). A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati

alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale. Si prevede poi il riordino delle agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché delle provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia che sarà individuata con apposito decreto. Restano comunque salvi i requisiti reddituali previsti a normativa vigente.

Sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso. Resta invece ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (articoli da 7 a 9) contiene misure volte a favorire la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali e la stabilizzazione del sistema creditizio mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si modifica inoltre la disciplina, applicabile al sistema bancario sulle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Il titolo III – Consolidamento dei conti pubblici – è ripartito in otto capi recanti disposizioni in materia di entrate e riduzione delle spese, trattamenti previdenziali, riduzione del debito pubblico, concorso alla manovra degli enti territoriali, esigenze indifferibili.

Tra l'altro, sono previste misure per promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile. In particolare, sono riconosciuti benefici fiscali a lavoratori autonomi e imprese che aderiscano a una serie di iniziative di trasparenza. Viene modificata la disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti « congrui » agli studi di settore. Si

prevedono misure diverse volte, nel complesso, a favorire l'emersione di base imponibile. Viene ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Viene posticipato di 3 mesi (al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti. Si impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare i propri pagamenti mediante strumenti telematici.

Viene anticipata al 2012 l'imposta municipale propria (IMU), applicata sperimentalmente per il triennio 2012-2014. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'aliquota ordinaria è dello 0,76 per cento sulla rendita catastale rivalutata del 60 per cento; per l'abitazione principale si applica un'aliquota più bassa. I comuni possono modificare entro certi limiti al rialzo o al ribasso l'aliquota.

L'importo derivante dalla compartecipazione comunale al gettito IVA viene incluso nel Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sulla fiscalità municipale. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa viene incrementata di 10 milioni per il 2012 e il 2013.

È istituito dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Sono previste disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare viene incrementata la misura delle accise sui carburanti per il 2012 e il 2013. Sono previste forme di tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei. Si prevede che con la dichiarazione dei redditi le imprese e le società debbano indicare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Si introduce un bollo sugli strumenti finanziari e un'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regio-

larizzazione a seguito dello scudo fiscale di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 78 del 2009.

Vengono soppressi INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) e le funzioni sono trasferite all'INPS.

È prevista la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). È istituito il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale sono riunificate le funzioni dei consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Sono soppresses l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. Si disciplinano quindi gli adempimenti conseguenti.

Si prevede l'obbligo per enti e organismi pubblici percettori di apporti statali di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla delibera o approvazione dei medesimi.

Si prevede la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi collegiali delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e organismi strumentali, da effettuare con regolamenti di delegificazione. Viene prevista la riduzione del numero dei componenti anche degli organi di amministrazione e di controllo delle agenzie e degli altri organismi sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

Si posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In luogo del soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) si istituisce un nuovo organismo denominato ICE —

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Viene ridotto il numero dei componenti delle autorità amministrative indipendenti e viene esclusa la possibilità di conferma dei membri delle autorità alla cessazione del mandato.

Si prevede che, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti debbano affidare obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Viene dettata una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che nel calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico non parlamentare nominato ministro o sottosegretario devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabile della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all'indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta. La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

È previsto che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (cioè il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provveda con apposito provvedimento d'urgenza.

Viene rivista l'organizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e viene ridotto il numero dei componenti.

Viene riordinato il sistema delle province, cui sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Viene ridotto il numero dei consiglieri provinciali, che sono eletti in secondo grado dai consigli comunali.

Rileva peraltro che gli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione sembrerebbero non consentire al legislatore ordinario di modificare la natura di uno degli enti costitutivi della Repubblica, quali enti del governo territoriale rappresentativi delle rispettive comunità e tra essi equiparati quanto a natura e struttura.

L'istituzione provinciale esce completamente trasformata e diventa un ente di secondo grado adibito a funzioni di coordinamento e di indirizzo politico delle attività proprie dei comuni. Non esercita più funzioni amministrative. La provincia non è più un ente rappresentativo della popolazione provinciale: sia il consiglio che il presidente sono emanazione degli organi elettivi dei Comuni.

Si prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Sono previste numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale vigente, sul dettaglio delle quali non mi soffermo.

Viene destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂. Si prevede la prescrizione a favore dell'erario delle lire ancora in circolazione. Il relativo controvalore è assegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Si attribuisce all'Agenzia del demanio di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.

Si disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territo-

riale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di enti territoriali o altri soggetti pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale).

Si sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato e si prevede che ad adempiere ai contratti di locazione siano le singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Si posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato.

Si prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.

Si abrogano alcune disposizioni relative a Roma Capitale in quanto superate per effetto dell'entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive che di usi governativi.

Si prevede che il Ministero della giustizia possa individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Si dispone l'aumento dallo 0,9 allo 1,23 per cento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, per un importo corrispondente all'aumento, la riduzione per le regioni a statuto ordinario della compartecipazione all'IVA destinata al finanziamento della sanità. Per le regioni a statuto speciale – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione – è disposto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai

tributi erariali ad esse spettanti per la spesa sanitaria. Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

È prevista la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale; per le province, la riduzione è ripartita proporzionalmente.

È soppressa una disposizione del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di possibili effetti di gettito derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Si prevede la facoltà, per le amministrazioni pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale di avvalersi di CONSIP per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

Si abolisce il sistema di contributi all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 a partire dal 31 dicembre 2014 e con riferimento alla gestione 2013.

Vengono prorogati al 31 dicembre 2012 gli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa.

Si prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. possano essere utilizzate per il 2011 per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.

Viene incrementato di 800 milioni di euro annui dal 2012 il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti.

È previsto un aumento delle risorse destinate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

È incrementata la dotazione 2012 del Fondo per la protezione civile. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, dal 2012, all'Accademia dei Lincei e all'Accademia della Crusca. Si conferma che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni che vietano le assunzioni in assenza delle riduzioni organiche prescritte. Inoltre, si autorizza il medesimo Ministero all'assunzione di personale, anche dirigenziale, per il 2012 e 2013 mediante le graduatorie in corso di validità e comunque nei limiti delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente.

Si prevedono misure per la liberalizzazione delle attività commerciali. In particolare, si prevede la vendita dei farmaci con prescrizione medica obbligatoria e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale anche nelle parafarmacie e nelle reti della grande distribuzione organizzata. Si prevede l'applicazione della normativa in materia di pratica commerciale sleale nei confronti delle aziende farmaceutiche che dovessero discriminare tra farmacie e parafarmacie. Si prevede libertà di sconto su tutti i prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e nella rete della grande distribuzione.

È prevista l'abrogazione a far data dal 13 agosto 2012 di tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali, a prescindere dall'effettiva emanazione del previsto regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali. È previsto che con la riforma degli ordinamenti professionali si limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio.

Si introducono misure per una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale, escludendo alcune professioni e servizi specificati.

Si prevede l'introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi solo per « esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario », nonché « nel rispetto del principio di pro-

porzionalità», e si stabilisce l'obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti dei regolamenti, atti generali e provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione.

È fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Si prevede che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Le funzioni di regolazione nei predetti settori dovranno essere attribuite a una delle Autorità indipendenti esistenti. Si individuano i compiti che l'Autorità indicata potrà esercitare nell'ambito delle proprie competenze. Restano ferme le altre competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori del trasporto. L'Autorità che sarà incaricata della nuova funzione dovrà rendere pubblici i provvedimenti e riferire ogni anno alle Camere sulla disciplina relativa al processo di liberalizzazione.

L'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca è esteso ai progetti di innovazione industriale.

Vengono introdotte misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettive da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Si modifica il Codice della *privacy* escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Si interviene in materia di disciplina dell'immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno.

Vengono modificati alcuni termini in materia di tenuta del libro unico del lavoro. Si prevedono misure per semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati. Si abroga il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione ad essere in possesso di determinate attrezzature e strumentazioni. Si modifica la definizione di «immissione sul mercato» di prodotti contenenti COV (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.

Si semplificano le procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure ed altro.

Si dispone che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Sono previste misure per accelerare la realizzazione delle opere strategiche.

Il Codice dei contratti pubblici è modificato per consentire un maggior ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni, estendere la gestione a opere connesse all'oggetto della concessione e permettere la fissazione di un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro.

Al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, si introduce la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.

Si estende al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali la normativa in materia di *project financing* prevista nella legge di stabilità 2012.

Si riassegnano allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.

Si prevede la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Si dispone che i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli articoli 144 o 153 del Codice dei contratti pubblici. Si semplificano le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali.

Sono previste disposizioni finalizzate al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.

Viene prevista la revisione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l'individuazione delle « fasi di allerta », nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori e, infine, l'attribuzione al ministero di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.

Si introducono norme relative al comparto edilizio, volte anch'esse a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure.

Si prevede, in presenza di precise condizioni, che le opere di urbanizzazione a scomputo siano a carico del permesso di costruire, escludendole dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.

Si semplificano alcune procedure autorizzative relative a progetti realizzati con materiali innovativi.

Si semplifica la procedura relativa agli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cosiddetto Piano

casa) prevedendo che essi siano approvati con decreto ministeriale, anziché con DPCM.

Si prevede che le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. Si prevede che le risorse del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie possano essere utilizzate anche per il finanziamento di opere di interesse strategico diverse dalle suddette infrastrutture. Si autorizza la corresponsione a Trenitalia SpA delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico.

Si riservano le maggiori entrate derivanti dal provvedimento all'Erario, per un periodo di cinque anni, destinandole alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Beatrice LORENZIN (PdL) sottolinea come la disciplina in materia di riordino delle province prevista dall'articolo 23, commi 14 e seguenti, del decreto in esame sia incostituzionale sotto più profili. In primo luogo, le disposizioni in questione sono in contrasto con i principi costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, segnatamente con gli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera *p*), e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e sono inoltre incongruenti con i principi generali della disciplina degli enti locali. Infatti il comma 14 dell'articolo 23 viola l'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) e l'articolo 118, secondo comma, della Costituzione in quanto esclude che le Province abbiano funzioni fondamentali e funzioni proprie; inoltre affida alle Province funzioni di indirizzo politico e di coordinamento che potrebbero essere giustificate solo da una sovra-ordinazione delle Province rispetto ai Comuni, che non è invece prevista dall'articolo 114 della Costituzione e, a maggiori ragione, non è ammissibile nel

caso in cui le Province siano trasformate in enti di secondo grado.

Il comma 15 è apparentemente legittimo, in quanto rientra nelle competenze del legislatore statale previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), ma di fatto menoma la capacità di azione delle Province ed è quindi incongruente con quanto previsto dal testo unico degli enti locali, che può essere derogato solo con espresse modifiche delle sue disposizioni, come stabilito dall'articolo 1, comma 4.

Il comma 16 viola l'articolo 5 e l'articolo 114 della Costituzione perché lede l'autonomia delle Province che il diritto costituzionale italiano qualifica come enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente, con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale. In base al principio fondamentale dell'articolo 5 della Costituzione « la Repubblica, una e indivisibile » riconosce e promuove le autonomie locali: non può quindi abolirle, limitarle o diminuirne l'autonomia politica, che rappresenta uno dei requisiti essenziali dell'ordinamento democratico. Il comma quindi 17 viola lo stesso principio del punto precedente per illegittimità costituzionale derivata.

Il comma 18 viola l'articolo 118 della Costituzione in quanto esclude che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione si possano riferire alle Province e prevede il passaggio di competenze alle Regioni. È inoltre in palese contrasto con l'articolo 120 della Costituzione poiché l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione non rientra nelle fattispecie ivi previste. Occorre considerare, infine, che questa disposizione determina non risparmi, ma aumenti della spesa pubblica, oltre a notevole confusione amministrativa ed istituzionale: infatti funzioni recentemente trasferite alle Province dallo Stato e dalle Regioni con il processo di decentramento amministrativo con sensibili riduzioni di costi e di personale ora dovrebbero essere ritrasferite a chi le ha decentrate.

Il comma 19 viola gli stessi articoli per illegittimità costituzionale derivata. Inoltre

viola sensibilmente l'autonomia organizzativa delle Province che, a norma dell'articolo 114, sono enti costitutivo della Repubblica con autonomia organizzativa e statutaria, dotati di potere regolamentare (in base all'articolo 117, comma 6) per organizzare lo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché l'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento di tutte le funzioni attribuite attraverso i meccanismi del federalismo fiscale, recentemente approvati anche dal legislatore ordinario.

Il comma 20 viola l'articolo 3 della Costituzione per eccesso di potere legislativo e violazione del principio di ragionevolezza, in quanto subordina il venir meno degli organi attuali ad una futura legge dello Stato di cui non vi è alcuna certezza.

Il comma 21, allo stesso modo, viola l'articolo della Costituzione per eccesso di potere legislativo e violazione del principio di ragionevolezza, poiché la norma è generica, non specifica alcuna modalità e si limita a statuire l'invarianza della spesa.

Infine, dalla relazione tecnica allegata al decreto, emerge chiaramente che queste disposizioni non portano alcun risparmio nel 2012, poiché rinviano a provvedimenti ulteriori. È evidente, pertanto, che non ci sono i presupposti di necessità e di urgenza per un intervento con decreto legge.

Per tutte queste ragioni si dovrebbe chiedere alle Commissioni di merito la soppressione dei commi da 14 a 21 dell'articolo 23 del provvedimento.

Oltre a questo, va detto che il Parlamento, in questa Commissione come anche nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha svolto in questa legislatura un lavoro approfondito in direzione di una riforma del sistema degli enti locali e delle province in particolare. Sarebbe quindi ragionevole che di questo lavoro si tenesse conto, anche per evitare di inviare al sistema delle autonomie indicazioni contraddittorie sull'orientamento del legislatore, che certamente non giovano al buon funzionamento delle istituzioni. Sarebbe più corretto, a suo avviso, che il Governo, anziché

intervenire con misure drastiche e del tutto slegate dal dibattito parlamentare, sollecitasse la ripresa di quest'ultimo in vista della rapida definizione di una riforma, anche costituzionale, in materia di province.

Con riferimento poi al comma 22 dell'articolo 23 del provvedimento in esame, che prevede la gratuità del mandato di consigliere municipale, circoscrizionale o di zona, sottolinea che le figure in questione sono già state oggetto, negli ultimi anni, di diversi provvedimenti, che ne hanno ridotto il numero e gli emolumenti e che hanno messo fine ai comportamenti scorretti di alcune « mele marce ». A suo parere, rendere addirittura gratuito questo mandato elettivo non solo non determina risparmi di spesa significativi, ma ostacola il buon funzionamento delle istituzioni, atteso che sarà difficile reperire persone disposte a candidarsi, laddove la figura del consigliere municipale, soprattutto nelle grandi città, ha la massima rilevanza. In definitiva, occorre distinguere tra i costi della politica come costi impropri e i costi della democrazia, che vanno sostenuti nell'interesse di tutti.

Maria Piera PASTORE (LNP) si sofferma su rilievi che attengono a varie disposizioni del provvedimento in esame, sottolineando come alcune siano realmente contraddittorie e di poco buon senso. Ad esempio, ai fini ISEE verrà considerata anche la ricchezza immobiliare senza tener conto che è stata ripristinata la nuova tassazione; essere proprietari di una casa non vuol dire essere ricchi.

In merito alle misure creditizie, ritiene inconcepibile che lo Stato garantisca le passività delle banche. Ritiene inoltre che la sanzione prevista sia minima e sembra quasi che, rispetto all'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica italiana non sia più fondata sul lavoro ma sulle banche.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ritiene opportuno che vengano abrogate le norme vigenti sui

tributi in materia di rifiuti, dovendosi altrimenti ritenere che siano entrambi a carico del cittadino.

Sottolinea inoltre come le norme in materia di IMU abbiano stravolto l'impianto del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale: tale imposta doveva sostituirne infatti altre mentre in questa sede si crea di fatto un nuovo intervento.

Rileva inoltre come il decreto – legge in esame non rechi il riferimento a tutte le disposizioni legislative che si intendono abrogate.

Concorda inoltre su quanto evidenziato dalla collega Lorenzin sulle disposizioni riguardanti le province. Aggiunge inoltre che le previsioni del comma 21 dell'articolo 23 andrebbero coordinate con la disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 in materia di obbligatorietà di unione di comuni.

Per quanto riguarda il comma 19 dell'articolo 23, non è chiarito a chi siano trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni delle province. Non si comprende in particolare su chi ricade l'onere del personale trasferito e comunque tale costo potrebbe almeno essere escluso dal patto di stabilità.

Con riferimento alle disposizioni sul bollo delle automobili di elevata cilindrata, fa presente come potrebbero configurarsi possibili violazioni nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, considerato che di fatto non risultano colpite solo automobili di case di produzione italiana.

Ritiene inoltre che il blocco dell'indicizzazione delle pensioni potrebbe essere contrario all'articolo 3 della Costituzione non essendo stato previsto in maniera uniforme.

Sottolinea pertanto come l'intero impianto del decreto-legge non sia fondato sull'equità, sullo sviluppo e sulla crescita e contrasti anche con i principi sanciti dall'articolo 53 della Costituzione. Le misure introdotte ed i conseguenti aumenti del costo della vita non colpiscono tutti in

funzione della capacità contributiva di ciascuno, contrariamente a quanto sancito dalla Carta Costituzionale.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva preliminarmente che il provvedimento è stato portato a conoscenza della Commissione in tempi non consoni ad un adeguato esame parlamentare e non ritiene, ora che il suo gruppo è passato all'opposizione, di doversi scusare per questa considerazione dopo aver ascoltato, quando era in maggioranza, le critiche dei colleghi dell'allora opposizione per i tempi ristretti d'esame dei provvedimenti del precedente Governo.

Inoltre, di fronte a chi rileva che alcune misure della manovra in esame le avrebbe potute prendere anche il precedente Governo, appoggiato dalla Lega Nord, risponde che se si trattava di provvedimenti che poteva prendere la politica, non c'era quindi la necessità di un governo di tecnici, dai quali ci si sarebbe dovuti aspettare un atteggiamento più vicino alle esigenze dei cittadini. Atteggiamento che invece non c'è nelle misure della manovra in esame.

Ad esempio l'aumento dell'IVA e delle accise sui carburanti è molto lontano dalla previsione del primo comma dell'articolo 31 della Costituzione in materia di agevolazione alle famiglie numerose. Il reinserimento della tassa sulla prima casa, le tasse sui fondi di investimento, le imposte di bollo sono disposizioni che non vanno nel senso della tutela del risparmio prevista dall'articolo 47 della Costituzione.

Rileva come l'impianto dell'intero decreto-legge sia di natura dirigista, come denota l'istituzione dell'Agenzia nazionale dei grandi laghi – che notoriamente sono tre e situati in regioni del Nord – con conseguente soppressione delle singole agenzie di regolazione. Esprime critiche sulla soppressione dell'Agenzia per il nucleare. Al proposito ricorda come in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, della quale fa parte, esponenti dei gruppi di opposizione al precedente Governo avevano rilevato la necessità del suo mantenimento, al fine del monitoraggio

dei siti e dell'individuazione delle situazioni di irregolarità e di pericolo. Esprime preoccupazione sugli enormi poteri che l'articolo 35 del decreto-legge assegna all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Trova risibile l'incompatibilità prevista dall'articolo 36 ai componenti di due sistemi bancari, quando gli esponenti di tale sistema sono al Governo.

Esprime perplessità riguardo alla norma che prevede che la partecipazione a organi elettivi non previsti dalla Costituzione sia a titolo onorario – norma sulla quale tanto insiste il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà – e non comprende perché non sia estesa ai componenti di quelle Autorità indipendenti per le quali è previsto un meccanismo di elezione. Si salvaguardano questi ultimi e non coloro che rendono un servizio ai cittadini che li hanno eletti.

In relazione alla norme del decreto-legge sulle province, osserva che chi ha scritto questa pessima disposizione non conosce le province e la differenza che esiste tra l'amministrare una provincia vasta e una provincia piccola. Fa l'esempio della provincia di Belluno, attualmente commissariata, per la quale il Commissario di Governo ha chiesto l'ausilio di tre sub-commissari, non riuscendo altrimenti ad amministrarla. Le norme in materia di elezione degli organi della Provincia e sulla decadenza degli attuali organi – norma che in una prima versione era indicata esplicitamente nel decreto-legge – costituiscono una sorta di impropria legge delega.

Infine evidenzia come non si possa chiamare equa una manovra che interviene sulle pensioni mentre dà soldi alle banche e aiuti di Stato nascosti. Questo Governo di « salvatori dell'Italia » è in realtà un Governo che prende in giro coloro che sono stati eletti dai cittadini. A nessun altro Governo, il Presidente della Repubblica avrebbe firmato un decreto-legge del genere di quello oggi all'esame della Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che ci sono momenti nella storia di un

paese nei quali le tensioni economiche rischiano di provocare la disgregazione sociale e di innescare una crisi senza ritorno. In questi momenti è quanto mai necessario intervenire. Fin dove, però, è possibile intervenire senza ledere il patto sociale sul quale riposa la convivenza civile? Il confine è molto labile e c'è il rischio, quando si interviene in modo drastico, di violare anche diritti protetti e posizioni tutelate dalla Costituzione. I problemi economici del Paese devono essere affrontati, ma non possono a suo avviso essere risolti dando la colpa di tutto ai « costi della politica ». I costi non possono essere valutati senza il confronto con i benefici e resta da vedere se, in termini di rapporto tra costi e benefici, siano da preferirsi le province o le regioni. Il suo gruppo è — come noto — per la soppressione delle province e per il riordino del sistema delle autonomie territoriali, ma ritiene che riforme di questo tipo debbano essere ponderate e costruite all'interno di un disegno strategico complessivo.

Con riferimento poi ad aspetti particolari del provvedimento, si chiede quale politica nucleare il Governo intenda perseguire nel momento in cui sopprime l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare. Analogamente si chiede se i ridimensionamenti del CNEL siano frutto di un disegno o rispondano solo all'esigenza di fare cassa.

In conclusione, annuncia che il suo gruppo sosterrà la manovra in considerazione dell'interesse generale del paese in questo momento, ma ritiene indispensabile che ogni intervento di questo genere avvenga nell'ambito di un disegno di più ampio respiro.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) svolge alcune considerazioni in merito ad alcuni punti che a suo avviso presentano elementi di incostituzionalità e di irragionevolezza; la stessa relatrice ha evidenziato tale aspetto in riferimento ad alcuni di questi. Prima di tutto, le norme che intervengono profondamente sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo ausiliario previsto dalla Costituzione. Non si può

poi, come disposto dall'articolo 33 del decreto-legge, collegare l'abrogazione di ordini professionali al mancato esercizio da parte del Governo dell'emanazione dei previsti regolamenti.

In relazione alla questione delle province, ricorda che il gruppo dell'UdC è per il loro superamento in un progetto complessivo di riordino degli enti territoriali e ha presentato due proposte di legge costituzionale. Ma è una manovra che va fatta con legge costituzionale, come si sta discutendo in Commissione, dove ad esempio si era trovata una convergenza, anche da parte del gruppo della Lega Nord, sulla soppressione delle province con meno di cinquecentomila abitanti. Il superamento delle province deve avvenire nell'ambito di un assetto di Governo che unisca efficienza e riduzione dei costi a un disegno dinamico di sussidiarietà verticale.

Le funzioni di area vasta sono necessarie e vanno affidate a un ente intermedio che costituisca l'alternativa all'ente provincia, individuando una sede stabile, sulla base volontaria di accordi.

Nel prendere in esame le singole disposizioni dell'articolo 23 del decreto — legge, rileva come il comma 19 non indichi una progressiva riduzione dei costi. L'impianto complessivo è poi a geometria variabile, differenziandosi regione per regione, ma mantenendo un'impronta centralistica.

In conclusione condivide lo spirito delle disposizioni in materia di province, ma nutre perplessità sul testo. La strada maestra rimane quella della riforma costituzionale, nello stesso spirito e condivisione dell'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione. Si augura che il parere della Commissione possa contribuire a una riscrittura del testo da cui emerga un modello diverso di provincia da quello allo stato disegnato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda la grave drammaticità della attuale situazione economica del paese, che ha portato alla nascita di un Governo tecnico con il compito dichiarato di adottare incisive riforme economiche e istituzionali:

riforme delle quali la politica discute da quindici anni, ma che non sono mai state fatte perché la politica è vincolata dall'esigenza di mantenere le proprie posizioni di rendita e di interesse, anche sul territorio. A suo avviso, è essenziale che la politica recuperi la capacità di fare riforme e di prendere decisioni che vadano nel senso indicato dal corpo elettorale. L'opinione pubblica è largamente favorevole alla soppressione delle province e tenere conto di questo orientamento è stata una scelta probabilmente obbligata per un Governo che doveva adottare misure durissime sul piano sociale per contenere i rischi del default, che peraltro non sono ancora scongiurati. Non avere capito tutto ciò aggrava la già grave crisi di delegittimazione della politica di fronte all'opinione pubblica, che sempre più a fatica sopporta il dilagare della politica in ogni ambito della vita economica e sociale del paese. Il sistema di governo prevede oggi ben dieci livelli elettivi o associativi: non era certamente questo il disegno del costituente.

Quanto ai consiglieri circoscrizionali, ricorda che a Roma il loro numero è piuttosto elevato e che a ciascuno di essi è corrisposta una indennità che per molti cittadini è pari a un vero stipendio e questo per una funzione che di fatto è meramente consultiva: di fatto si tratta di posizioni che servono ai partiti per sistemare il proprio personale.

Quanto alle province, certamente la norma potrebbe essere scritta meglio. Del resto lo stesso presidente del Consiglio ha detto che una legge costituzionale in materia di riordino delle province sarebbe preferibile, ma non è in potere del Governo adottarla. Il Parlamento ne ha discusso senza arrivare a niente. Parimenti, del codice delle autonomie si discute da anni, senza che si sia arrivati a nulla. Le province, per svolgere un ruolo significativo, dovrebbero avere una dimensione territoriale di area vasta, e dovrebbero quindi essere la metà di quelle che sono ora, ed avere competenze sui materie, come i servizi a rete, che i comuni non hanno nessuna intenzione di cedere.

A suo avviso, è importante che il parlamento appoggi questo provvedimento. L'espressione di un parere contrario o comunque critico segnerebbe in questo momento un ulteriore passo in direzione della marginalizzazione della politica, del suo scollamento dall'opinione pubblica. In un secondo momento sarà possibile modificare questo intervento, correggerlo o migliorarlo, ma ora è importante che il parlamento mostri di essere in sintonia con il corpo elettorale.

Per quanto riguarda poi l'articolo 33, ritiene che il termine a partire dal quale viene meno la disciplina delle professioni potrebbe essere legato alla eventuale mancata presentazione, ad una certa data, da parte degli ordini, della proposta di regolamentazione prevista dalla legge. Occorre però lasciare il Governo libero di decidere se adottare o meno la proposta, che potrebbe essere non condivisibile o contraria alla legge.

Quanto all'articolo 35, che conferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di ricorrere in giudizio contro regolamenti e atti della pubblica amministrazione lesivi della normativa in materia di concorrenza, si chiede se non sia preferibile prevedere che l'Autorità possa stare in giudizio autonomamente, anziché attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, che già rappresenta le pubbliche amministrazioni e si troverebbe quindi in conflitto di interessi.

Quanto all'età per il pensionamento delle donne, premesso che a suo avviso la differenziazione di età tra uomini e donne è una misura solo apparentemente di favore, in quanto determina per le donne pensioni più basse, minori prospettive di carriera e le esclude prima del tempo dal mercato dal lavoro costringendole alle attività domestiche, ritiene che la riforma dovrebbe essere completata introducendo, come parametro, anche il numero dei figli della lavoratrice.

Infine, all'articolo 23 ritiene si dovrebbe precisare che tutti i dipendenti pubblici che rivestano cariche nelle auto-

rità amministrative indipendenti abbiano comunque diritto a una sola retribuzione a carico del bilancio pubblico.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come l'intervento riguardante il sistema delle province sia sicuramente importante sotto il profilo demagogico ma nella sua formulazione appare conflittuale al suo interno. Ritiene che non sia causale se l'iter parlamentare relativo al disegno di legge sulle Carte delle autonomie sia così lungo e travagliato: si tratta infatti di definire competenze dei singoli enti mediante ragionamenti seri ed approfonditi.

Ricorda come le cosiddette riforme Bassanini abbiano distinto la politica dall'amministrazione: soprattutto a livello locale tuttavia è molto difficile che non vi sia una commistione tra i due ruoli. Ora si interviene per ridurre la composizione di quelle autorità e organismi che sono stati istituiti proprio per distinguere la politica dall'amministrazione.

Ricorda poi come i cittadini italiani abbiano recentemente respinto la proposta costituzionale di *devolution* probabilmente perché non vogliono essere amministrati secondo tali principi ed in maniera più semplice.

Evidenzia quindi che la nuova imposta sulle case non viene più chiamata ICI unicamente perché con la denominazione di IMU si cerca di attribuire tutte le responsabilità al Governo precedente che l'aveva prevista nel quadro del federalismo fiscale.

Richiama quindi quanto evidenziato dai colleghi Volpi e Pastore sulle disposizioni riguardanti le province sottolineando come oltretutto non sia quantificato l'effettivo risparmio.

Richiama quindi il comma 11 dell'articolo 13 nella parte in cui prevede che le detrazioni stabilite da tale articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Si sofferma sull'articolo 14, comma 9 dove sembra che l'esborso per i cittadini relativamente alla tassa sui rifiuti sia orientativamente il medesimo. Tuttavia l'attuale previsione renderà il riferimento di calcolo non più quello delle superfici calpestabili ma il lordo, dando luogo in tale modo ad un aumento di almeno il 15 per cento della superficie come base di calcolo per la nuova imposta.

Per quanto riguarda l'articolo 16, richiama il comma 3 che stabilisce che la tassa sia ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. In proposito sarebbe il caso di richiamare il comune di Monte Isola, comune lacustre.

Si sofferma sull'articolo 23, evidenziando come probabilmente l'intento delle disposizioni relative alle gare fosse quello di ridurre i costi. Tuttavia, se chi è al Governo avesse svolto prima la funzione di amministratore locale saprebbe che è ben difficile risparmiare applicando una norma che affida obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche alla luce della normativa recente che andava invece nella direzione di una maggiore semplificazione.

Evidenzia come, con riguardo all'articolo 26 che reca la prescrizione anticipata delle lire in circolazione, già ci fosse un termine dopo il quale non erano più utilizzabili.

Si sofferma sulle previsioni dell'articolo 30 ricordando, con riguardo alle disposizioni che attengono al ministero per i beni e le attività culturali, come sarebbe stato possibile utilizzare il personale in eccedenza nella Pubblica amministrazione anziché intervenire in tale norma.

Rileva inoltre come, dal Titolo IV, emerge di fatto come tutte le attività economiche possano essere svolte in modo libero ad eccezione dell'apertura delle banche.

Ricorda inoltre come gli ultimi governi abbiano tenuta ferma la riapertura dei flussi di entrata per gli extra-comunitari, alla luce della situazione economica del Paese. Con il provvedimento in esame tuttavia si interviene in modo anche peggiorativo dando la possibilità a chi perde il lavoro di restare in Italia anche se in base alla legislazione vigente non avrebbe più titolo.

David FAVIA (IdV) evidenzia come ad avviso del suo gruppo nella manovra in esame siano rinvenibili luci ed ombre. Le luci sono a suo avviso alquanto timide, come l'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni riguardanti il cosiddetto scudo fiscale. A suo avviso, sul punto si poteva fare di più così come sulla imposta patrimoniale e sull'incremento dell'aliquota IRPEF con riguardo all'ultimo scaglione di reddito.

Rileva come in tal modo il decreto-legge faccia pressione sui ceti deboli: ritiene un errore, in particolare, essere intervenuti sul requisito dei 40 anni di contributi per il pensionamento sebbene siano importanti altre parti in materia di previdenza.

Ritiene positive le disposizioni che riguardano la tutela del debito bancario ma, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno coprire i relativi oneri intervenendo sui redditi più alti.

Rileva tuttavia come il decreto-legge in esame abbia consentito di diminuire lo spread con i titoli di Stato tedeschi, di migliorare l'andamento delle borse e di avere un avallo dall'Europa con una maggiore legittimazione internazionale dell'Italia. Se si intervenisse con alcune modifiche sostanziali potrebbe essere un testo ancora migliore. Richiama il condivisibile accordo raggiunto nella giornata odierna presso la Commissione bilancio per innalzare a 1.400 euro il tetto delle pensioni esentate dal blocco della rivalutazione, coprendo i maggiori oneri con un aumento del contributo di solidarietà.

Peraltro, oggi stesso rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo presentato dal

suo gruppo, con riferimento ai paradisi fiscali il Governo ha dichiarato di non essere intenzionato ad avviare la trattativa con la Svizzera, analogamente a quanto hanno fatto Germania e Francia, nonostante da questo potrebbero derivare possibili entrate pari a 20-30 miliardi di euro.

Sottolinea quindi come si tratti di una manovra drastica che tuttavia dovrebbe, a suo avviso, spostare l'asse in favore dei ceti meno abbienti, cosa che ci si sarebbe aspettati da un Governo tecnico.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, anche con l'auspicio che vi saranno miglioramenti come quelli finora decisi presso la Commissione bilancio.

Si sofferma quindi sulla questione delle province ricordando come il suo gruppo abbia presentato da tempo un disegno di legge costituzionale per la loro soppressione, che è stato poi respinto dalla Camera. Ora la Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame di proposte di legge costituzionale sulla materia, cui è abbinata una proposta di iniziativa popolare: di queste ha sollecitato un rapido iter parlamentare. Ritiene infatti che le disposizioni sulla materia del decreto-legge in esame presentino, a costituzione vigente, alcuni profili di incostituzionalità connessi in particolare alla prevista cessazione tout court di consigli provinciali eletti dal popolo.

Sarebbe dunque più opportuno che la Camera approvasse quanto prima le proposte di legge di soppressione delle province in modo che nel tempo occorrente per l'ulteriore iter costituzionale del Senato e della Camera sia possibile elaborare un testo che disciplini le funzioni degli enti di secondo livello con l'abolizione degli ATO e di tutto ciò che vi è attorno al concetto di area vasta.

Si tratterebbe di una risposta importante per i cittadini a cui vengono chiesti forti sacrifici, unitamente all'implementazione delle unioni tra comuni nella gestione dei servizi.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene evidente l'assoluto rilievo della discussione

odierna: il senso della manovra appare chiaro a tutti così come la sua necessità e le sue implicazioni istituzionali. Ricorda tuttavia come la Costituzione abbia la funzione di limite al potere della politica, di garanzia.

Ritiene dunque come anche di fronte alla necessità di assumere decisioni drastiche non si possa smarrire il riferimento alla Costituzione.

Ricorda come sulle province vi sia una scelta politica netta da parte del Governo: bisogna tuttavia ora chiedersi come venga realizzata. Sottolinea inoltre come dovrebbe essere interesse di tutti i gruppi fare in modo che sia messo quanto prima all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame delle proposte di legge che dispongono la soppressione delle province.

Ricorda quindi che la legge n. 400 del 1988 prevede espressamente, all'articolo 15, comma 2, come con decreto-legge non si possa intervenire sulle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione tra cui sono incluse le riforme costituzionali e la materia elettorale.

Rileva inoltre come nella relazione tecnica si precisa come il risparmio di spesa associabile al complesso normativo recato dai commi da 14 a 20 dell'articolo 23, pari a 65 milioni di euro lordi, sia destinato a prodursi dal 2013 e peraltro, in via prudenziale, non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo. Non vede quindi in cosa si configurino i presupposti della necessità e urgenza, propri del decreto-legge, visto che non vi sono effetti sui saldi. Ritiene invece preoccupanti i possibili costi aggiuntivi connessi all'attuale formulazione di tali previsioni con particolare riguardo a quelle recate dal comma 18 dell'articolo 23. In proposito, è immaginabile che parte del personale verrà trasferito alle Regioni ma va considerato che il contratto dei dipendenti delle regioni è più oneroso del 14 per cento di quello del personale degli enti locali. Né consegue un aggravio di spesa di circa 500 milioni di euro dal 1° maggio prossimo: si tratta di un aumento dei costi certo rispetto al risparmio di natura incerta. Non

è infatti possibile sottoporre a un trattamento economico differente dipendenti che svolgono le medesime mansioni.

Evidenzia come la I Commissione abbia dimostrato di voler intervenire sul sistema delle province ma il problema è come lo si fa. Il testo del decreto-legge ha numerosi profili di incertezza normativa che vanno, a suo avviso, evidenziati nel parere.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla manovra in esame ma ciò non esime dalla necessità di evidenziare alcuni profili fortemente problematici.

In particolare, la previsione del comma 14 dell'articolo 23 non ha senso comune: non è infatti immaginabile attribuire funzioni di indirizzo politico delle attività dei comuni ad enti di secondo livello.

Ritiene altresì difficilmente immaginabile che con un decreto-legge si possano sciogliere organismi regolarmente eletti, ovviamente esclusi i casi di infiltrazione di tipo mafioso. Ritiene che sia in discussione lo stesso articolo 1 della Costituzione ed auspica l'inserimento della clausola di chiusura che garantisca la legittimità degli organismi eletti dal popolo.

Ricorda inoltre come, in aderenza alla legge n. 400 del 1988, l'intera materia elettorale relativa alle province vada rinviata alla legge statale.

Non si tratta quindi di discutere nel merito la scelta adottata ma occorre farlo nel rispetto delle fonti normative e della Costituzione.

Richiama altresì la necessità di tenere conto delle province autonome di Trento e di Bolzano che sarebbero travolte da tali disposizioni e di considerare che nel 2012 dovrebbero essere svolte elezioni per il rinnovo degli organi provinciali in alcuni territori.

Ritiene infine grave la previsione del comma 7 dell'articolo 23, di cui chiede la soppressione non per il contenuto ma per la necessità di rispettare le previsioni costituzionali. Non è infatti ammissibile che una legge indichi sin d'ora una valutazione preventiva dei requisiti di necessità e di urgenza di un decreto-legge da adottare in futuro.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che quello in esame è un decreto emanato da un Governo che ha un compito straordinario, quello di adottare alcune misure che sono discusse dal Parlamento da anni, ma, spesso colpevolmente, non sono mai state prese. Per quanto riguarda le province, ricorda che la sua posizione personale, espressa in parte in dissenso dal suo gruppo, è affine a quella che ha ispirato il Governo nell'articolo 23, in cui si prevede la trasformazione delle province in enti di secondo grado. È quindi favorevole a questa misura, purché presa nell'ambito di un disegno complessivo. Occorre inoltre essere consapevoli che una riforma di questo tipo ha rilevanza costituzionale e quindi farla a Costituzione invariata ha indubbiamente delle implicazioni.

Sarebbe quindi utile, a suo parere, che alcuni punti della disciplina proposta dal Governo fossero modificati in modo da rendere il testo meno esposto di quello attuale a critiche di costituzionalità. In particolare, all'articolo 23, comma 14, ritiene che tra le funzioni delle province, nel momento in cui sono enti eletti dai comuni, non possa esservi la funzione di indirizzo « politico » dei comuni, che sono enti eletti direttamente dai cittadini. Sarebbe meglio fare riferimento agli articoli 114 e 118.

All'articolo 23, commi 15 e 16, va precisato che le modalità di elezione del consiglio e del presidente sono entrambe rimesse alla legge ordinaria.

All'articolo 23, comma 19, la formulazione della norma ingenera il dubbio che si possa imporre alle regioni di riprendersi competenze proprie autonomamente trasferite alle province: non è la legge dello Stato che possa prevedere questo.

All'articolo 23, comma 20, si dica esplicitamente che la costituzione dei nuovi consigli, di secondo grado, avviene al rinnovo degli organi esistenti e comunque si specifichi un termine ultimo per la trasformazione di tutte le province in enti di secondo grado.

All'articolo 23, comma 22, si preveda che la gratuità della carica non vale per il presidente circoscrizionale e per gli inca-

richi esecutivi in generale: il presidente circoscrizionale è infatti una figura essenziale nella vita dei comuni e che assume un impegno a tempo pieno.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea il carattere impegnativo e proficuo del dibattito odierno. Riconosce all'intervento del collega Volpi sincerità e partecipazione; non ritiene però che ci troviamo in un momento di sospensione della democrazia, ma in una situazione di emergenza in cui la politica non rinuncia alle proprie responsabilità, ma al contrario ne assume di maggiori. Concorda con l'onorevole Bressa che la bussola sono le riforme costituzionali, e tutte le forze politiche sono chiamate a una coesione che rappresenta il rispetto minimo della situazione attuale.

Riguardo alla proposta avanzata dall'onorevole Lanzillotta di favorire, nell'attuazione della riforma pensionistica, le donne con un maggior numero di figli, ritiene che per ottenere una reale pari opportunità si debba partire da una situazione di equità e eguaglianza che arrivi ad identiche condizioni ed opportunità di lavoro per tutte le donne e di maternità per chi la desidera. Le donne, infatti, hanno sinora pagato un prezzo elevato per l'inadempimento delle istituzioni.

Concorda con quanto affermato dall'onorevole Bressa. È favorevole all'abolizione delle province, ma non in una chiave populista. Le misure prese in tal senso devono essere utili all'efficienza, al buon governo e ai bisogni dei cittadini. Comprende lo spirito dell'iniziativa del Governo, ma la finalità del buon governo deve essere inserite in un disegno complessivo sostenuto da tutte le forze politiche che tenga conto dei governi di area vasta e delle aree metropolitane. Il testo del Governo appare incongruo rispetto alla Costituzione e anche alle finalità che si propone. La politica deve essere autonoma e non agire sulla spinta del populismo. È necessaria una ristrutturazione complessiva degli enti territoriali.

Condivide la posizione dell'onorevole Lorenzin e dell'onorevole Vassallo ri-

guardo alla soppressione dell'onorario per i componenti delle circoscrizioni. Si tratta di una sorta di taglio lineare su cui non si dichiara d'accordo. Le circoscrizioni sono organi di rilievo che in città come Milano sono composti da oltre centomila abitanti e che svolgono un importante ruolo di filtro tra i cittadini e il comune: sono luoghi di incontro e di partecipazione dei cittadini, di dibattito e di selezione delle tematiche da sottoporre al Comune. Inoltre va tenuto conto che in alcuni comuni, come Milano, le circoscrizioni sono state dimezzate e vanno ascoltate le voci di quei sindaci che hanno ampliato la capacità di partecipazione dei cittadini.

Gaetano PECORELLA (PdL) sottolinea come l'articolo 33 preveda che ad agosto del 2012 tutta la normativa sulle professioni venga meno a prescindere dalla effettiva emanazione del previsto regolamento di delegificazione. Si tratta di una norma per la quale non sussiste alcuna ragione di urgenza e che non si vede pertanto perché debba essere introdotta in un decreto-legge, atteso che il Governo non può sapere oggi se ad agosto, in caso di mancata adozione del regolamento, che peraltro è competenza del Governo adottare, sussisteranno ragioni di urgenza per far venire meno le discipline delle professioni. In sostanza, si è dato al Governo il potere di decidere se riformare le professioni con regolamento o se lasciarle senza disciplina, il che però creerebbe, come è facile intuire, enormi problemi al mondo delle professioni, molte delle quali hanno un rilievo pubblicistico. A suo avviso, si tratta di una norma talmente irragionevole che non può pensarsi di correggerla, occorre sopprimerla dal testo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che la Commissione non è chiamata a valutare i profili di merito generali del provvedimento, ma certamente quelli di costituzionalità e quelli rientranti nella sua competenza materiale. Se il testo presenta profili di incostituzionalità, essi devono necessariamente essere rilevati dalla Commissione nel parere, fermo restando

che è giusto avviare una riflessione, come caldeggiato dalla deputata Lanzillotta. Auspica che il Governo recepisca tutte le proposte di modifica che la Commissione proporrà e che tendono a riportare il discorso sul piano del merito e della ragionevolezza, evitando ogni deriva demagogica. In materia di province, in particolare, occorre spiegare agli italiani che dalla loro soppressione non derivano grandi risparmi, ma potrebbero addirittura venire dei costi aggiuntivi, giusto il ragionamento del deputato Bressa. Il Governo, a suo avviso, deve inoltre farsi carico di premere per la calendarizzazione in Aula dei progetti di legge costituzionali in materia di province che sono già all'esame della I Commissione, la quale deve impegnarsi a definirli nel più breve tempo possibile. Occorre infine far capire ai cittadini, senza populismo, dove si annidano davvero i costi della politica, che stanno, a suo parere, soprattutto nella troppa grande parte dell'economia che è intermedia dalla mano pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, premesso di nutrire anche lui perplessità su alcuni punti del decreto in esame, ricorda che lo stesso è stato nondimeno adottato dal Governo in un momento del tutto particolare. Certamente in tempi normali si sarebbe potuto definire una manovra diversa e un testo più accurato, ma appunto non sono questi tempi normali, e del resto nei tempi normali molte misure che erano necessarie non sono state adottate. Il ricorso a un decreto-legge da parte di un Governo tecnico è dovuto anche alla scollatura crescente tra istituzioni e paese: è inutile nasconderselo.

In ogni caso, assicura che il Governo è aperto a qualunque contributo migliorativo del testo, fermo restando l'equilibrio complessivo del provvedimento, del quale il Governo si assume la responsabilità davanti al paese. Assicura quindi che il Governo valuterà con attenzione il parere che la Commissione si accinge ad esprimere e si riserva di rappresentare personalmente al Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla posizione della Commissione sulle province.

Donato BRUNO, presidente, sospende la seduta per dar modo alla relatrice di definire la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 17.55.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 4*).

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice. Invita tuttavia ad inserire una condizione relativa alla necessità di far decorrere le previsioni riguardanti le province dopo la scadenza ordinaria degli organi provinciali non potendo una legge ordinaria prevedere lo scioglimento di un organismo regolarmente eletto.

Salvatore VASSALLO (PD), con riferimento alla questione della cessazione degli organi provinciali attuali, sottolinea che non si può pensare di prevedere la decadenza dei consigli e dei presidenti eletti direttamente dal corpo elettorale, salvo quelli che dovessero essere eletti dopo l'entrata in vigore di questa riforma, atteso che per questi organi i cittadini elettori saprebbero fin dall'inizio che si tratta di organi destinati a venire meno anzitempo per effetto dell'entrata in vigore a regime della riforma stessa.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che si potrebbe fare rinvio alla legge statale anche per le modalità di elezione. Sarà quindi la legge a regolare con giudizio la fase transitoria, anche con riguardo agli aspetti che non possono essere disciplinati in un decreto-legge.

David FAVIA (IdV) ritiene che si dovrebbe precisare che la disciplina di cui all'articolo 23 in materia di province si applica nelle more della approvazione di una legge costituzionale sulla materia.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la discussione parlamentare in materia di province non si è ancora conclusa e non può quindi dirsi quale ne sarà l'esito.

Marco MINNITI (PD) ritiene che, in un parere importante come quello che la Commissione si accinge a deliberare, altro sia cercare di apportare correzioni per raccordare il testo del Governo con la Costituzione, altro proporre modifiche che rendono del tutto inefficace la riforma. Se è questo che si vuole, lo si dica apertamente.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritiene che stabilire che le previsioni riguardanti le province si applichino dopo la scadenza ordinaria degli organi provinciali rischierebbe di svuotarne il contenuto. Ricorda altresì che nella premessa della proposta di parere si evidenzia come l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in carica delle province decadono. Si evidenzia inoltre che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo.

Richiama altresì le condizioni contenute nella sua proposta di parere sulla materia delle province.

Luciano DUSSIN (LNP) pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come il decreto in esame preveda soltanto nuove tasse e nessuna vera misura di rilancio dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 17.55.

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum (C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

TESTO BASE ADOTTATO

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25

maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

ART. 2.

(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 comma terzo, le parole: « non oltre il 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 50° giorno »;

b) all'articolo 15, comma primo, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono

sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del 49° e non oltre le ore 16 del 47° giorno »;

c) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del 41° giorno alle ore 20 del 40° giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione »;

d) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma: ».

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « non oltre il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 9 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del quarantunesimo giorno alle ore 20 del quarantesimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali ».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, primo comma, le parole: « da pubblicarsi quarantacinque giorni prima » sono sostituite dalle seguenti: « da pubblicarsi cinquanta giorni prima »;

b) all'articolo 28, il decimo comma è sostituito dal seguente: « La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla vo-

tazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione »;

c) all'articolo 30, primo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: « La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni »;

d) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: « La presentazione delle candidature deve essere fatta alla

segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione »;

e) all'articolo 33, primo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: « La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407);

visto il parere del Consiglio di Stato;

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

visti i rilievi espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione

della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408);

visto il parere del Consiglio di Stato;

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) e dalla XIII Commissione (Agricoltura);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4829 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

tenuto conto che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » che, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

evidenziato come occorra altresì considerare le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*) della Costituzione, nonché ulteriori disposizioni che investono ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato,

rilevato che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*) della legge n. 400 del 1988 che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge « di au-

torizzazione a ratificare trattati internazionali », che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria,

richiamato altresì, al riguardo, il parere approvato dal Comitato per la legislazione l'8 giugno 2010, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010,

rilevata l'opportunità di specificare – come appare presumibile – che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'articolo 14 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è sostitutiva dei tributi vigenti che riguardano i rifiuti,

rilevato che il comma 7 dell'articolo 23 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza;

ricordato che, con riferimento al rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, i presupposti per la sua

emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità,

rilevato che all'articolo 23, comma 8, nel modificare la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si stabilisce che sia i rappresentanti delle categorie produttive sia i rappresentanti delle associazioni nominino uno o più vicepresidenti del Consiglio stesso, mentre questo non è previsto per gli esperti,

rilevato che nel quadro delle modifiche strutturali apportate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal citato articolo 23, commi da 8 a 13, non si prevede la modifica anche dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 936 del 1986 concernente la composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, nel senso di prevedere che ne faccia parte, qualora designato, il presidente della Commissione speciale dell'informazione di cui all'articolo 16 della legge n. 936 del 1986 e la partecipazione alle riunioni del Segretario generale; inoltre, nel quadro di riduzione delle spese, non è espressamente disposto che la nomina di vicepresidente non dà diritto alla percezione di alcun ulteriore emolumento e non è previsto il divieto di istituire ulteriori organi collegiali, comunque denominati, oltre quelli espressamente e tassativamente previsti dalla citata legge n. 936 del 1986 e dal decreto-legge n. 138 del 2011,

rilevato che, al fine di adeguare la struttura amministrativa del CNEL alle regole vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche, andrebbe previsto che l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale del CNEL, ivi inclusa la gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali siano disciplinate con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL, nel rispetto dei principi di cui

al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni,

rilevato che l'articolo 23, commi da 14 a 20, interviene sul sistema delle province, prevedendo che alle stesse siano affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali,

segnalata, al riguardo, l'esigenza di valutare le predette norme alla luce delle disposizioni costituzionali relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non è prevista alcuna clausola di salvaguardia nel testo del decreto-legge, nonché dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale, nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali,

evidenziato, al contempo, come i commi 15, 16 e 17 del predetto articolo 23 ridisegnano gli organi della provincia senza tuttavia delineare la forma di governo dell'ente, e le relative modalità di elezione, riducendone il numero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte,

rilevato che, all'articolo 23, comma 14, appare incongruo il riferimento alle funzioni di indirizzo politico delle province, considerato che ciò comporterebbe l'attribuzione di funzioni di indirizzo politico da parte di un ente di secondo livello rispetto ad un ente eletto dai cittadini,

considerato, quindi che, essendo la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale deve esteso anche alle modalità di elezione del presidente della provincia,

evidenziato che l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in

carica delle province decadono e che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo;

rilevato che il comma 21 dell'articolo 23 stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa, senza tuttavia prevedere norme di coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni e relativi organi di raccordo dettata dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che, tra l'altro, ha stabilito l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi del citato articolo 32),

segnalata l'esigenza di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;

rilevato che l'articolo 33 interviene sulla prevista delegificazione degli ordinamenti professionali per stabilire che – a prescindere dall'effettiva emanazione del regolamento di delegificazione – alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali,

considerato che la disposizione in esame prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno anche in diversi casi un rilievo pubblicistico,

preso atto che l'articolo 40, comma 3, interviene in materia di disciplina dell'immigrazione, consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,

segnalata, con riferimento alle diverse disposizioni del provvedimento, l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia rivista la previsione dell'articolo 7, comma 1, che autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali »;

2) all'articolo 23, comma 7, riguardante l'attività della Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, risulta incongruo il rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, tenendo conto che i presupposti per la sua emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità;

3) con riguardo alle misure relative al sistema delle province, di cui all'articolo 23, commi da 14 a 20, sia prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle

disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia statutaria propria delle regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;

4) sulla medesima materia, all'articolo 23, comma 14, è necessario fare riferimento a funzioni di « coordinamento e indirizzo » anziché « coordinamento e indirizzo politico » e, ai commi da 15 a 18, si estenda il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale anche alle modalità di elezione del presidente della provincia, considerato che la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;

5) sempre con riguardo alle province, all'articolo 23, comma 20, è necessario introdurre una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause;

6) si preveda che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;

7) all'articolo 33, in cui si prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, che hanno anche, in diversi casi, un rilievo pubblicistico,

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 23, comma 21 (che stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni recata dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011;

b) all'articolo 23, comma 8, lettera a) si valuti l'opportunità di prevedere che anche gli esperti possano nominare un vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) al medesimo articolo 23, con riguardo alle disposizioni in materia di CNEL, si preveda che le disposizioni recate dall'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione in legge, si interpretino nel senso che l'Assemblea del CNEL, nella composizione già prevista dalla legge 30 dicembre 1986 n.936 sussiste fino al termine previsto dalle stesse disposizioni al solo fine di adempiere, qualora richiesto, all'obbligo di legge previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge n. 936 del 1986;

d) si segnala l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate.